

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 maggio 2017.

Proroga dell'ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto, fino al 21 giugno

2012, per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate alla alimentazione umana;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2012, di proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 07 giugno 2013, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2015, come corretta con comunicato diramato con G.U.R.I. n. 140/2015, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;


Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2016, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Visto il documento tecnico, redatto e trasmesso, ad esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del Lago di Garda, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con nota n. 18586 del 4 novembre 2016 e condiviso, con nota 0043094 del 10 novembre 2016 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento;

Considerato che in detto documento si propone di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio, sulla base degli esiti del monitoraggio, e si evidenzia che la situazione di contaminazione non presenterà apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni da detto monitoraggio, in considerazione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille;

Tenuto conto che è opportuno mantenere il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza del 2011;

Sentiti con la citata nota del 10 novembre 2016 gli enti territoriali competenti per il bacino del Lago di Garda;



Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza 17 maggio 2011 del Ministro della salute, prorogato da ultimo con ordinanza 8 giugno 2016, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. L'ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2017

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1061

17A04091

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2017.

Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085 e, in particolare, l'art. 1, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa di previdenza e assistenza sopra menzionata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Viste le leggi 15 novembre 1973, n. 734, 18 ottobre 1978, n. 625 e 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, con il quale è stato approvato il nuovo statuto della medesima Cassa di previdenza e assistenza;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuta la necessità di sostituire lo statuto vigente con un nuovo statuto che, disciplinando in particolare modo un nuovo meccanismo di calcolo dell'indennità *una tantum*, ancori a nuovi parametri, compatibili con le fonti di finanziamento esistenti, la determinazione della misura dell'indennità medesima;

Viste le delibere di cui ai verbali n. 406 in data 30 ottobre 2014 e n. 415 in data 28 aprile 2016, con le quali il consiglio di amministrazione della Cassa ha approvato, rispettivamente in prima e in seconda lettura, il testo del nuovo statuto;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 27 maggio 2016, indetta con la nota del Direttore generale del personale e degli affari generali prot. n. 27610 del 27 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Graziano Delrio a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del prof. Pietro Carlo Padoa-Schioppa a Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 2016, n. 293;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. È approvato l'allegato statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. È autorizzata la devoluzione, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza, alla predetta Cassa, quale contributo, di una somma non superiore al 95 per cento dei fondi che per ogni esercizio

